

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 21/07/2020

FATTO

Il ricorrente, intestatario di tre BFP appartenenti alla serie "Q/P", fa presente che sul retro dei titoli è apposto un timbro con l'indicazione dei nuovi tassi fino al 20° anno dall'emissione; nulla è disposto con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, per il quale ritiene debbano applicarsi le condizioni originariamente previste sui buoni (nella specie, gli "interessi bimestrali" previsti per la serie P). Precisa che i titoli in esame sono stati emessi successivamente al DM n. 148/1986; pertanto, i tassi di interesse ivi stabiliti devono ritenersi derogati dalle condizioni più favorevoli stampate sul retro dei titoli.

Afferma che, tenendo conto dei maggiori interessi dovuti per il periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento complessivo dei buoni è pari € 130.845,82; avendo l'intermediario calcolato un valore di rimborso pari a € 79.293,48, ritiene di aver diritto alla somma di € 51.552,34 a titolo di differenza.

L'intermediario chiarisce anzitutto che, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73, le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte "con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale" e tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e "possono essere estese ad una o più delle precedenti serie". Evidenzia, tra l'altro, che con la sentenza n° 26 del 20 febbraio 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento a tale articolo.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13/6/1986, e gli stessi sono stati emessi su titoli aggiornati con l’indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d’interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo *“un interesse composto per i primi vent’anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro dei buoni *de quibus* venisse apposto un timbro contenente l’indicazione dell’importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato. L’art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla ricorrente *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/2/2018.

Sostiene che il ricorrente *“sin dalla data del rilascio”* del buono era a conoscenza della appartenenza di quest’ultimo alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui buoni in oggetto al momento del rilascio dei titoli; inoltre, chiarisce che il timbro *“si sovrappone ‘in toto’ alla scritta sottostante e la sostituisce”*, essendo *“irragionevole”* ritenere che il timbro apposto sui buoni si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione *“di una parte dell’ultima riga di tale sottostante scritta (in taluni casi, peraltro, neanche leggibile in quanto sovrastata, appunto, dal timbro)”*.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d’Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU., secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve *“pienamente”* alla funzione di trasparenza.

D’altronde, afferma la resistente, la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. *“nel riaffermare la piena legittimità dell’impianto normativo che disciplina il rilascio dei Buoni Postali Fruttiferi, ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei Buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni”*.

L’intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errino nell’affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, suscitando così un *“falso affidamento nel ricorrente”*. Afferma infatti che tali pronunce non avrebbero considerato che l’art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *“le somme complessivamente dovute”*, espresse in valori assoluti, derivanti dall’applicazione dei tassi stessi.

Soggiunge che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14/5/2017), oltre che la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Il ricorrente afferma che l'applicazione dei nuovi rendimenti non può ritenersi imposta per legge *“a prescindere”*, essendo necessaria l'apposizione sul retro dei buoni di un timbro che sostituisca *“interamente”* i rendimenti prestampati, con i nuovi tassi di interesse. Contesta l'assunto di controparte secondo cui i rendimenti successivi al 20° anno non avrebbero dovuto essere indicati, poiché il rendimento previsto per tale periodo è notevolmente differente rispetto a quello prestampato sul retro dei titoli in esame (cita Cass. Civ., S.U., sentenza n. 13979/2007).

Afferma che la recente sentenza n. 3963/2019 della Cass. Civ., S.U. si riferisce a casi di buoni fruttiferi emessi prima del 1986 e, pertanto, *“non smentisce il principio del valore giuridico delle condizioni contrattuali riportate sul documento di legittimazione”*.

Ritiene che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi possa subire, *medio tempore*, variazioni per effetto di eventuali decreti ministeriali sopravvenuti, anche se tale considerazione non deve *“svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche quando, come accaduto nella fattispecie in esame, in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale”*.

Evidenzia che, al momento della sottoscrizione, gli era stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati sui titoli, i quali erano stati firmati, bollati e consegnati dall'ufficio emittente, di modo che non può in alcun modo ritenersi che il sottoscrittore fosse edotto del fatto che già allora le condizioni di emissione erano diverse da quelle che gli veniva prospettate.

Con riguardo all'ultimo decennio, evidenzia che il timbro apposto sul retro dei buoni non indica i tassi di interesse, né i rendimenti, né tantomeno può affermarsi che, essendo rimasto invariato il tasso di interesse a partire dal 20° anno, l'intermediario non avrebbe avuto alcun obbligo di indicare i nuovi rendimenti in sostituzione di quelli prestampati sul modulo cartaceo.

Insiste, pertanto, nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Il ricorrente chiede di *“accertare e condannare che [l'intermediario] in sede di rimborso sia tenuto alla corresponsione della maggior somma calcolata in ragione delle su esposte causali”*.

L'intermediario resistente chiede di rigettare il ricorso, in quanto *“irricevibile e/o inammissibile e/o infondato”*.

DIRITTO

La questione sottoposta alla cognizione del Collegio concerne le condizioni di rimborso di n. 3 BFP.

Preliminarmente si rappresenta che il cliente ha presentato un altro ricorso (n. 370196/20) avverso lo stesso intermediario, chiedendo la rideterminazione dei rendimenti di differenti BFP, per un valore della domanda di € 60.270,94.

Al riguardo rileva il Collegio come la richiesta del ricorrente non sembri riguardare una pluralità di crediti derivanti da un unico rapporto di durata, in quanto i BFP sottoscritti integrano contratti autonomi e distinti; non si applicherebbe, così, al caso in esame il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cass. Civ., S.U., n. 4090/2017, secondo cui più domande *“possono essere proposte in separati processi; se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale-, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al*

creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (principio peraltro richiamato ed applicato dall’ACF nella decisione n. 555/2018, nell’ambito di contratti quadro e singoli ordini di investimento).

D’altra parte, non solo l’eventuale riunione degli stessi ricorsi potrebbe comportare il superamento della competenza per valore dell’Arbitro (€ 100.000,00), in caso di sommatoria degli importi di cui alle rispettive domande ma vieppiù, quand’anche il Collegio ritenesse applicabile in via analogica al procedimento in esame l’art. 10, comma 2°, c.p.c., ai fini della determinazione del valore della controversia, non potrebbe non rammentarsi l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. Civ., Sez. Trib., sentenza n. 4960/2003, richiamata dalla Comm. trib. prov.le, sez. XII - Catania, sentenza n. 153/2017), secondo cui *“il criterio del cumulo non opera nel caso di domande proposte in giudizi diversi successivamente riuniti, poiché ciascuno dei singoli procedimenti mantiene la propria individualità, nonostante l’intervenuta riunione, onde il valore della lite deve essere stabilito attraverso la verifica del valore di ciascuna domanda”*.

Valutata così la legittimità dei separati ricorsi promossi dal ricorrente, la controversia in esame concerne l’accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di tre BFP sottoscritti dal ricorrente, emessi dall’intermediario successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e appartenenti alla serie “Q/P”.

Il ricorrente contesta, in particolare, il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

Al riguardo, si fa presente che l’art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”*.

L’intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l’emissione dei buoni della successiva serie Q; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

In proposito il Collegio si rifà all’orientamento maggioritario dei Collegi territoriali dell’Arbitro, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, secondo cui, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, deve privilegiarsi la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l’apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l’affidamento in ordine all’applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Decisione N. 16146 del 17 settembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS